



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E
COMMERCIALI**

Prot. n. AOO_160/4896 del 19 ottobre 2016

OGGETTO: Svolgimento attività condotta in forma abusiva

Un Comune ci ha chiesto di conoscere la corretta applicazione dell'articolo 61 della l.r. 24/2015, con particolare riferimento ai commi 3 e 11.

Il quesito concerne, in particolare, l'accertamento dell'esercizio abusivo di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un esercizio di vicinato di prodotti alimentari.

Preliminarmente si precisa che, da quanto si desume dalla nota comunale, l'attività svolta in modo abusivo è quella di somministrazione e non quella di esercizio di vicinato.

Conseguentemente l'attività che deve essere immediatamente chiusa è esclusivamente quella di somministrazione in quanto abusiva.

Di conseguenza non si ritiene applicabile il comma 11 riferito esclusivamente ad attività di somministrazione.

All'operatore sanzionato, va consentita, comunque, la possibilità di regolarizzare la propria posizione e di uniformarsi alle prescrizioni violate.

Si evidenzia che l'articolo 61 del Codice, ai commi 1 e 2, stabilisce che l'Autorità comunale è competente alle predisposizione degli atti e delle procedure sanzionatorie, nonché alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio.

Si ritiene, pertanto, che l'Amministrazione comunale possa esercitare tale ruolo nell'ambito della propria organizzazione interna e nel rispetto dei regolamenti comunali.